

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia



**SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DEL PROGETTO
DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ALA NORD DEL
PALAZZO COMUNALE**

- CUP F19I21000000001 - CIG: 8957033974

DISCIPLINARE TECNICO

È intenzione dell'Amministrazione del Comune di Iseo procedere a realizzare un intervento inerente al Risanamento conservativo, adeguamento strutturale e tecnologico ed efficientamento energetico dell'ala nord del Palazzo Comunale

con deliberazione Giunta comunale n. 10 del 14/01/2021 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali del precitato intervento;

Ritenuto di affidare a un professionista esterno il servizio tecnico inerente allo studio di fattibilità tecnico economica e alla progettazione definitiva del precitato intervento, con il presente disciplinare si definiscono le condizioni di affidamento del servizio.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune affida all'Incaricato il servizio tecnico come di seguito articolato inerente allo studio di fattibilità tecnico economica e alla progettazione definitiva dell'opera "**RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ALA NORD DEL PALAZZO COMUNALE**" – F19I21000000001.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi a tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Ai sensi delle normative vigenti in materia, la regolarità contributiva professionale verrà richiesta e accertata dalla Stazione Appaltante mediante procedura online.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono:

- 1.1 – Studio di fattibilità tecnico economica, comprensivo del rilievo dell'immobile;
- 1.2 – Progettazione definitiva completa dei documenti previsti dall'art. 23 del Dlgs.50/2016.

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4 Subappalto

1. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

2. È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
- il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si precisa che il subappalto deve rispettare le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità di atti relativi al progetto, con particolare riguardo agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e qualunque genere di atti o documenti in suo possesso, necessari alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a produrre di ogni elaborato numero 1 copie cartacee già retribuite con il compenso qui stabilito, oltre che in formato pdf firmato digitalmente e in file editabili nei formati di uso comune coerenti con la tipologia di elaborato (BIM - Autocad – word - excel ecc.);

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori incarichi o studi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione e di intervento.

Art. 6. Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni, calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente sono:

- Consegna dello studio di fattibilità tecnico economica entro 15 gg. dall'affidamento incarico;
- Consegna degli elaborati del progetto definitivo necessari a presentare la richiesta di contributo al bando regionale "Valorizzazione del patrimonio pubblico Lombardo ai fini culturali: Innovazione e sostenibilità" entro il 10 gennaio 2022;
- Consegna del progetto definitivo completo di ogni elaborato entro 70 gg. del conferimento dell'incarico.

Art. 7. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9. Determinazione dei corrispettivi

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 e tabelle ivi allegate, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

1.0 – Rilievo dell'immobile, progetto delle indagini strutturali e architettoniche richiesti dall'art. 23 del Dlgs 50/2016	€ 5.950,00
1.1 – Studio di fattibilità tecnico economica completa di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 23 del Dlgs 50/2016	€ 19.588,62
1.2 – Progettazione definitiva completa di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 23 del Dlgs 50/2016	€ 71.737,76

Corrispettivo complessivo € 97.276,38 € (Euro novantasettemiladuecentosettantasei/38) oltre a oneri previdenziali e IVA al 22%;

Ai corrispettivi sopra indicati verrà applicato lo sconto del _____% (_____ / ___%)

I corrispettivi sopra indicati al netto dello sconto stabilito nel presente disciplinare rimarranno fissi,

vincolanti e onnicomprensivi per la durata dell'appalto.

L'offerta presentata in sede di gara è vincolante per l'offerente per un periodo massimo di 36 mesi.

Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.

4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10. Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 9, sono corrisposti entro trenta giorni dalla conclusione di ogni attività indicata all'articolo 9, intesa come deposito al protocollo comunale dei relativi documenti e/o attestazioni previsti per ogni attività e alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione. Eventuale contestazione degli elaborati prodotti deve essere formulata dal RUP entro 15 g. dal deposito degli stessi al protocollo;

4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura elettronica sulla quale sarà indicato il CUP il CIG e la determina di affidamento del presente servizio.

Art. 11. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a 5 (cinque).

Art. 12. Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Brescia.

Art. 13. Assicurazione

1. Ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di impegno a

sottoscrivere, attraverso una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dello studio di fattibilità tecnico economiche e del progetto definitivo che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a euro 500.000,00.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. Nel caso di errori e/o omissioni, l'amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 14. Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

2. Il pagamento relativo al presente appalto sarà effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente sul conto corrente dedicato che verrà comunicato dell'incaricato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Nadia Bombardieri